



# COMUNE DI LAGO

Provincia di Cosenza

CAP. 87035 - TEL. 0982/454071 - FAX 0982/454172

Ordinanza n. 279 del 28/06/2022

Albo Pretorio On-Line

Polizia Municipale  
Sede

Stazione Carabinieri Lago  
Sede

Guardia di Finanza  
Sede

Stazione Carabinieri Forestali di Longobardi  
Sede

Prot. n. 3198 del 28/06/2022

**ORDINANZA INERENTE IL DIVIETO DI USO DELL'ACQUA POTABILE PER USI IMPROPRI**

## IL SINDACO

**Rilevato che** la scarsità di precipitazioni e le criticità più volte riscontrata nella fornitura idrica fanno sì che il comune di Lago disponga di limitate risorse idriche nel periodo estivo;

**Accertato che** a fronte della scarsità di risorse idriche disponibili continua ad essere riscontrato un consumo abnorme di acqua potabile in alcune località del territorio comunale, tale da svuotare in poche ore i serbatoi comunali;

**Reso noto che** al fine di avere un controllo più capillare sulle utenze private, ad opera della Società Sogert, saranno installati contatori elettronici - in via sperimentale - al fine di potere effettuare controlli da remoto sugli effettivi consumi d'acqua.

**Considerato che** detti consumi non trovano giustificazione nel numero della popolazione presente e presumibilmente sono da imputare a consumi non autorizzati (allacci abusivi, furti d'acqua);

**Considerato che** tale aumento non giustificato del consumo, a vantaggio di pochi, comporta una carenza d'acqua per tutta la popolazione di Lago;

**Evidenziato che** sussistono elementi affinché, ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali-, in qualità di autorità sanitaria locale, siano adottati tutti i possibili provvedimenti di urgenza al fine di evitare ogni pregiudizio per la salute pubblica;

**Visto** l'art. 98 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in cui vengono date disposizioni volte a favorire la riduzione dei consumi e gli sprechi delle risorse idriche;

**Vista** la legge n. 36 del 5 gennaio 1994 "Disposizioni in materia di risorse idriche" che all'art. 2 "Usi delle acque" cita al comma 1 che "L'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Gli altri usi sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledono le qualità dell'acqua per il consumo umano".

**Visto** l'art. 50, comma 5 e l'art. 54 comma 2 del TUEL D.Lgs. 267/2000;

## ORDINA

**È FATTO ASSOLUTO DIVIETO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI USARE L'ACQUA POTABILE PROVENIENTE DAGLI ACQUEDOTTI COMUNALI, PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI IGIENICO SANITARI FINO A REVOCA E/O CESSATA NECESSITÀ.**

In particolare è PROIBITO quanto segue:

- l'utilizzo a scopi irrigui dell'acqua proveniente dall'acquedotto comunale con **qualsiasi impianto, fisso o mobile, collegato direttamente alla rete potabile (tubi, gomme, manichette, girandole ecc.)**,
- l'utilizzo dell'acqua potabile per **l'irrigazione dei giardini**,
- il lavaggio di mezzi di locomozione e di trazione, anche agricoli,
- il lavaggio di cortili di pertinenza delle abitazioni;
- prelevare acqua dalle bocche d'innaffiamento dei giardini pubblici.

I casi di cui sopra costituiscono violazione del Codice Penale e saranno denunciati alle autorità competenti.

**È inoltre vietato:**

- L'utilizzo di acqua potabile proveniente da pubblico acquedotto per scopi irrigui connessi con attività produttive;
- alimentare con acqua proveniente da pubblico acquedotto degli impianti di irrigazione, serbatoi, cisterne e quant'altro, a servizio di superfici di orti e giardini privati;
- l'uso dell'acqua proveniente da pubblico acquedotto per il riempimento di piscine private;
- l'uso dell'acqua potabile proveniente da pubblico acquedotto per le operazioni di pulizia e lavaggio delle fosse biologiche;
- la movimentazione delle saracinesche installate sulla rete degli acquedotti e sulle fontane pubbliche.

**INFORMA**

che in caso di mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell'art. 650 del C.P., si procederà ai sensi di Legge con le sanzioni amministrative da € 25,00 ad € 500,00 da parte degli organi di vigilanza, secondo quanto disposto dall'art. 7bis del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

**AVVERTE**

che saranno effettuati controlli su tutto il territorio comunale, anche mediante uso di apposite attrezzature, al fine di individuare chiunque violi le predette disposizioni e denunciarlo alle autorità competenti.

**DISPONE**

che gli Uffici Comunali preposti effettuino una verifica incrociata sugli allacci autorizzati, anche per tipologia di richiesta se residenziale o produttiva.

**DISPONE**

che la polizia Municipale, il personale addetto e le altre Forze dell'Ordine in indirizzo, ciascuna per le proprie competenze, effettuino azione di vigilanza volta ad accertare la perfetta ottemperanza al presente provvedimento.

**DISPONE ALTRESÌ**

- che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione nel territorio comunale e sul sito del Comune di Lago, sia inoltre trasmessa alla Prefettura UTG di Cosenza.

**AVVERTE CHE**

Contro il presente provvedimento può presentarsi ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, nei termini di sessanta giorni dalla data della notificazione, ovvero, in via alternativa, mediante il ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni dalla data stessa.

Responsabile del procedimento è l'Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Lago, al quale ci si potrà rivolgere per comunicare ed ottenere ogni utile informazione.

Dalla residenza Municipale

**Il Sindaco**  
**dott. Fiorenzo Scanga**

